

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Prassi

N. 6 | Dicembre 2021

Deloitte.

In questo numero

PRASSI

Fiscalità internazionale

- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E, 27 dicembre 2021 - Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC) – Articolo 167 del TUIR, come modificato dall'art. 4, d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142

Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 889/2021, 30 dicembre 2021 - Articolo 5, comma 6, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 - rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE
- Risposta a Interpello n. 868/2021, 29 dicembre 2021 - Trasformazione di DTA in crediti d'imposta, ex art. 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'art. 55, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale
- Risposta a Interpello n. 876/2021, 29 dicembre 2021 - Interpello ordinario - interessi passivi - ROL fiscale - disposizioni transitorie ex art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018

Operazioni straordinarie

- Risposta a Interpello n. 880/2021, 29 dicembre 2021 - Art. 172, comma 7, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse
- Risposta a Interpello n. 869/2021, 29 dicembre 2021 - Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR - definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR - non rilevanza
- Risposta a Interpello n. 873/2021, 29 dicembre 2021 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane. Articolo 172 del TUIR

IVA e imposte indirette

- Risposta a Interpello n. 884/2021, 30 dicembre 2021 - Trattamento IVA aggiustamenti TP

Prassi

Fiscalità internazionale

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E, 27 dicembre 2021 - Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC) – Articolo 167 del TUIR, come modificato dall'art. 4, d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142

Con la Circolare n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti sulla disciplina delle Società Controllate Estere (*Controlled Foreign Companies - CFC*), alla luce dei numerosi contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio 2021.

Si rammenta che la normativa sulle CFC è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 1, lettera a), Legge n. 342/2000 e nel corso degli anni è stata modificata diverse volte fino all'ultima modifica di cui all'art. 4, d.lgs. n. 142/2018, attuativo della direttiva UE n. 2016/1164 (direttiva ATAD), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale.

In linea di estrema sintesi, la disciplina relativa alle CFC, contenuta nell'art. 167 TUIR, ha la finalità di attrarre a tassazione in Italia (in capo ai soggetti ivi residenti o stabiliti) gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che risultano titolari di determinate categorie di proventi (*passive income*), senza svolgere un'attività economica effettiva. La tassazione, in capo al soggetto controllante italiano, avviene in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall'effettiva percezione di dividendi.

In fase di recepimento della direttiva ATAD, nell'adeguare la normativa italiana alle disposizioni unionali, il legislatore ha riformato l'intero sistema delle CFC, anche nell'ottica di ridurre la complessità del relativo meccanismo applicativo. A tale proposito, in linea di estrema sintesi, è stata prevista:

- una sola fattispecie di applicazione della normativa in parola, al verificarsi di due condizioni, che devono entrambe sussistere, e che richiedono:
 - i. che la partecipata estera controllata abbia un livello di tassazione effettivo inferiore alla metà di quello cui sarebbe stata assoggettata se residente e
 - ii. che oltre un terzo dei proventi realizzati provenga da *passive income* (e.g. interessi o redditi da attivi finanziari, canoni o redditi provenienti da proprietà intellettuali, dividendi o redditi da partecipazioni, redditi da leasing finanziari, redditi da attività assicurativa, bancaria o finanziaria, redditi da operazioni di cessione/acquisto di beni o servizi a valore economico scarso o nullo con soggetti consociati);
- una sola esimente per la disapplicazione della disciplina delle CFC, ovvero che il soggetto controllante residente dimostri, anche a seguito di una apposita istanza di interpello presentata all'Agenzia dell'Entrate, che l'entità controllata (o la stabile organizzazione) svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) un'attività economica effettiva.

La Circolare, illustrate le finalità e il contesto normativo di riferimento della disciplina, approfondisce i requisiti per l'applicazione della stessa, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi, e consistenti nel:

- controllo esercitato dal soggetto residente nei confronti della partecipata estera;
- basso livello di tassazione scontato dalla stessa partecipata nel Paese estero, ovvero dalla propria stabile organizzazione, qualora abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna dello Stato della casa madre; e
- conseguimento di specifici proventi.

Infine, il documento fornisce chiarimenti in merito alla circostanza esimente.

Imposte dirette

Risposta a Interpello n. 889/2021, 30 dicembre 2021 - Articolo 5, comma 6, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 - rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE

Nell'interpello la società Istante pone un quesito in relazione alla rilevanza di una Riserva di Rivalutazione iscritta a seguito della rivalutazione ai fini contabili e fiscali per la determinazione della base ACE.

L'Agenzia, in linea con quanto affermato nella Circolare n. 21/E/2015, conclude nel senso che le riserve di rivalutazione sono riconducibili nel novero delle riserve da utili non disponibili (poiché derivanti da fenomeni valutativi) e, quindi, non rilevanti ai fini dell'ACE, tuttavia, esse possono rilevare ai fini ACE se (i) formate a decorrere dal periodo d'imposta 2011, (ii) per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati dal momento della riclassificazione in riserve disponibili. Tale riclassificazione, ritiene l'Agenzia, si applica tanto alle operazioni di cessione/dismissione quanto all'ammortamento dei valori rivalutati, rappresentando anche quest'ultimo una forma di realizzo dei maggiori valori.

Risposta a Interpello n. 868/2021, 29 dicembre 2021 - Trasformazione di DTA in crediti d'imposta, ex art. 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'art. 55, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale

Come noto, l'art. 44-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) - relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE - a seguito della cessione di crediti pecuniari verso "debitori inadempienti".

Nell'interpello, l'istante formula, con riferimento alla riportata normativa due quesiti, (i) il primo attiene alla possibilità di far rientrare anche le ipotesi di conferimento dei crediti deteriorati nell'ambito di applicazione dell'art. 44-bis, citato; (ii) il secondo relativo alla computabilità degli interessi maturati sui crediti ceduti nel valore nominale, rilevante ai fini del calcolo del credito d'imposta.

L'Amministrazione finanziaria ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla società con riferimento al primo quesito, affermando come *"non assumano rilevanza esclusivamente le cessioni che contemplano un corrispettivo di natura monetaria, ma, in linea generale, qualsiasi "negozio giuridico" che concretizzi un "trasferimento a titolo oneroso" del credito, comprese le ipotesi, come quella in esame, di "conferimento" dei crediti, in cui la società conferente diviene titolare di una partecipazione sociale, di quote o azioni (normalmente proporzionale al valore dello stesso) del cessionario"*.

Per quanto attiene al secondo quesito, invece, la soluzione prospettata dal contribuente non è condivisa dall'Amministrazione finanziaria dato che, a parere dell'Agenzia, il valore nominale di un credito individua esclusivamente l'ammontare che il creditore ha diritto di esigere in base al contratto, mentre gli interessi attivi non sono naturalmente ricompresi nel valore nominale stesso.

Risposta a Interpello n. 876/2021, 29 dicembre 2021 - Interpello ordinario - interessi passivi - ROL fiscale - disposizioni transitorie ex art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018

La società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 142/2018 che disciplina il passaggio dal ROL contabile a quello fiscale per misurare la deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR.

In maggiore dettaglio, l'istante *"chiede quale sia il trattamento delle svalutazioni fiscali di magazzino conseguite nel 2019 e relative a fondi svalutazioni magazzino formatesi sia nel corso del medesimo esercizio sia in quelli precedenti relativamente al loro concorso nella determinazione del cosiddetto "ROL fiscale" - indicato nell'art. 96, comma 4 del TUIR - a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019, nonché le conseguenti e successive movimentazioni del fondo svalutazione magazzino ai fini della determinazione del ROL fiscale degli anni successivi"*.

L'Amministrazione premette che le previsioni contenute nel citato art. 13 hanno la funzione chiara di *"evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL fiscale" determini, in capo ai contribuenti, distorsioni"*.

Ciò premesso, in relazione alle fattispecie poste alla sua attenzione, l'Amministrazione finanziaria conclude nel senso che:

- in relazione all'accantonamento 2019 al fondo svalutazione magazzino "*materie prime e sussidiarie*" oggetto di variazione in aumento ai fini dell'IRES, non avendo questo alcuna rilevanza fiscale, non rientra nelle fattispecie prese in considerazione dalla disciplina transitoria (non determinando alcuna "*distorsione*"). Infatti, non incidendo tale accantonamento sul valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze formato in vigore del ROL contabile, il minor valore delle rimanenze (emerso contabilmente tramite detto accantonamento) assumerà rilevanza fiscale anche ai fini della formazione del ROL fiscale (riducendolo), nel momento in cui tali materie prime saranno immesse nel circuito produttivo;
- in relazione al fondo svalutazione magazzino "*prodotti finiti*":
 - il componente positivo derivante dalla liberazione del predetto fondo nel 2019 privo di rilevanza fiscale concorrerà, per il suo intero importo (contabile), alla determinazione del ROL fiscale (ai sensi del citato comma 3, lettera b), art. 13);
 - l'accantonamento a fondo svalutazione eseguito nel 2019 (i.e. la riduzione del valore rimanenze al termine dell'esercizio), con rilevanza ai fini fiscali ai sensi dell'art. 92, comma 5, del TUIR concorrerà a ridurre il valore del ROL fiscale di periodo secondo le regole ordinarie previste dal comma 4 dell'art. 96;
 - la variazione in diminuzione ai fini dell'IRES corrispondente all'ulteriore svalutazione del valore dei "*prodotti finiti*" fiscalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 92, comma 5, del TUIR non concorrerà alla formazione del ROL fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 142 del 2018 poiché le corrispondenti riduzioni di valore delle relative rimanenze hanno già concorso contabilmente alla formazione del risultato operativo lordo (ossia, del ROL contabile) degli esercizi precedenti al 2019, assumendo nel periodo d'imposta 2019 esclusivamente riconoscimento fiscale;
- in relazione all'azzeramento dei fondi svalutazione "*materie prime e sussidiarie*" e "*prodotti finiti*" che ha generato componenti positivi "*privi di rilevanza fiscale*", corrispondenti a variazioni in diminuzione operate dalla Società ai fini IRES nel 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), tali componenti devono concorrere alla formazione del ROL fiscale per il loro valore contabile in quanto vanno a rettificare, anch'essi, una voce di costo che ha già concorso alla formazione del reddito civilistico in esercizi precedenti;
- in relazione all'utilizzo dei fondi che vedono una stratificazione dei relativi accantonamenti in parte in periodi d'imposta precedenti al 2019 e in parte nel 2019 o successivi, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, l'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2018, si deve interpretare nel senso che le eventuali rettifiche vadano ad incidere in via prioritaria sugli accantonamenti effettuati in data più lontana al fine di consentire un celere adeguamento al regime ordinario dell'art. 96 attraverso una conseguente riduzione al minimo della durata del regime transitorio previsto e la semplificazione nella sua gestione.

Operazioni straordinarie

Risposta a Interpello n. 880/2021, 29 dicembre 2021 - Art. 172, comma 7, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse

Nell'interpello in esame l'Agenzia delle Entrate si esprime ancora in modo favorevole alla disapplicazione della normativa antielusiva di cui all'art. 172, comma 7, TUIR, ove dispone che in materia di fusioni le perdite fiscali, le eccedenze Ace e le eccedenze di interessi indeducibili delle società partecipanti all'operazione, compresa l'incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria nel rispetto del c.d. limite patrimoniale e superando il c.d. test di vitalità.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'art. 172, comma 7, del TUIR, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra. Ciò premesso, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che sebbene l'incorporanda società non avesse le condizioni per il riporto integrale delle perdite fiscali, dato che la medesima società, pur superando i test di vitalità, non era in grado di rispettare il limite patrimoniale, tuttavia le relative perdite fiscali erano riportabili. Infatti, afferma l'Agenzia "*il legislatore fiscale ha individuato nel limite patrimoniale un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società*" di produrre in futuro redditi imponibili. Infatti, quello che rileva al fine di valutare la redditività prospettica della società in perdita è "*la situazione economico-patrimoniale della stessa società ante fusione,*

ossia come entità autonoma prima che si verifichi la sua compenetrazione con l'altra società partecipante alla fusione". E ciò al fine di dimostrare che la società incorporanda non si sia presentata alla fusione come società depotenziata e che, pertanto, continui a possedere il potenziale per svolgere la propria attività anche in assenza della fusione.

Risposta a Interpello n. 869/2021, 29 dicembre 2021 - Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR - definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR - non rilevanza

Gli istanti, all'interno di un'operazione di riorganizzazione del Gruppo facente capo alla famiglia, chiedono all'Amministrazione finanziaria se ai fini dell'applicazione dell'art. 177, comma 2-bis, TUIR, la definizione di holding debba essere quella recata dall'art. 162-bis del TUIR. In maggiore dettaglio, il quesito verte sulla definizione di holding ai fini dell'applicazione del c.d. regime del realizzo controllato ad un conferimento di partecipazioni.

A parere dell'Agenzia, nell'art. 177, comma 2-bis, la definizione di società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni *"non è funzionale all'applicazione nei confronti di tali società del regime del c.d. realizzo controllato, ma è solo diretto all'individuazione dei requisiti necessari per beneficiare di tale regime da parte dei soggetti conferenti"* laddove la società scambiata sia proprio una holding.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria conclude nel senso che diversamente da quanto proposto dagli Istanti, il criterio per la qualificazione come holding della società la cui partecipazione è oggetto di conferimento ai fini dell'art. 177, comma 2-bis, deriva dal *"rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica"* e non da quanto indicato nell'art. 162-bis del TUIR (che fa riferimento al raffronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, come risultanti dal bilancio dell'esercizio/periodo d'imposta in cui il conferimento viene posto in essere).

Risposta a Interpello n. 873/2021, 29 dicembre 2021 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane. Articolo 172 del TUIR

L'interpello ha per oggetto il caso di una fusione tra società residenti in Francia ad esito della quale le partecipazioni nelle società italiane detenute dall'incorporata saranno attribuite all'incorporante. In Francia, l'operazione è considerata fiscalmente neutrale (art. 210 A del Code Generale des Impôts). Tuttavia, come noto, in base alle disposizioni del Protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia è attribuita potestà impositiva al Paese di residenza della *"società ceduta"*, in questo caso l'Italia, se la partecipazione societaria risulti superiore al 25%, altrimenti l'imposizione grava sul solo cedente.

Ciò premesso, l'Istante chiede se l'operazione prospettata nell'istanza di interpello possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni societarie dall'art. 172 del TUIR, con la conseguenza che i plusvalori recati dalle partecipazioni in società italiane non saranno assoggettati a tassazione in Italia in occasione dell'operazione straordinaria e del trasferimento delle medesime partecipazioni dal patrimonio dell'incorporata a quello dell'incorporante.

Ciò posto, l'Amministrazione premette che, come chiarito con Ris. 3 dicembre 2008, n. 470/E, all'operazione in esame potrebbe applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del TUIR: infatti, la norma non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte nell'operazione; tuttavia la neutralità è applicabile se siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni (i) l'operazione si deve qualificare come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana, (ii) i soggetti coinvolti devono avere una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano (iii) l'operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

Riscontrata la sussistenza delle prime due condizioni, l'Amministrazione afferma, con riferimento alla terza, che *"l'operazione produce in Italia effetti sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti poiché ... le partecipazioni nelle società italiane X, Y e Z, sulle quali il nostro Paese conserva la potestà impositiva in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, sono trasferite dal patrimonio dell'incorporata a quello della società incorporante"* e conclude nel senso di ritenere che la fusione prospettata fra ALFA e BETA soddisfi le condizioni per non essere assoggettata ad imposizione in Italia.

Risposta a Interpello n. 884/2021, 30 dicembre 2021 - Trattamento IVA aggiustamenti TP

La società istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA degli "aggiustamenti prezzi" che vengono operati a fine anno all'interno dei gruppi multinazionali al fine di riportare la marginalità delle società del gruppo entro il *range* di valori individuato dalla policy di *Transfer Pricing* adottata dal gruppo stesso.

L'Amministrazione finanziaria afferma che al fine di individuare il corretto trattamento ai fini IVA da riservare ai predetti aggiustamenti di TP occorre, in primo luogo, verificare se le regolazioni finanziarie intervenute, a fronte dei predetti aggiustamenti, tra la società istante e le proprie consociate comunitarie costituiscano:

- i. il corrispettivo di una autonoma cessione di beni e/o prestazione di servizi (ex artt. 2 e 3, D.P.R. 633/72) resa dal soggetto ricevente le somme versate a titolo di aggiustamenti TP;
- ii. ovvero se le stesse rappresentino delle variazioni in aumento della base imponibile (rettifiche), ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 633/72, delle originarie cessioni di beni poste in essere dal soggetto destinatario della regolazione finanziaria.

Effettuata l'analisi del caso in esame e della documentazione di TP del gruppo istante nonché delle interpretazioni comunitarie sulla materia, l'Amministrazione finanziaria:

- i. con riferimento al primo punto, conclude che dall'esame delle pattuizioni contenute nella policy TP del gruppo emerge che le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti TP, essendo esclusivamente finalizzate a consentire alle consociate comunitarie di conseguire un margine operativo entro lo specifico *range* individuato dall'analisi di benchmark, non rappresentino il controvalore effettivo né di specifiche cessioni di beni, né di autonome prestazioni di servizi fornite dal soggetto destinatario delle somme dovute. Pertanto, va esclusa l'esistenza di "un nesso diretto tra i trasferimenti a titolo di aggiustamenti TP effettuati dalle consociate comunitarie e specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (diverse da quelle già effettuate) rese da ALFA S.p.a.";
- ii. con riferimento al secondo punto, del pari, conclude che gli aggiustamenti di TP in oggetto "pur comportando per le consociate estere di ALFA S.p.a. la rilevazione di un extra costo finalizzato ad abbassare il loro margine operativo", non sono correlati in modo diretto con le originarie cessioni di prodotti.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che gli aggiustamenti TP in esame, eseguiti in attuazione della policy TP del gruppo istante, siano esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via XX Settembre, 1
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.